

22 fermi si curavano con semplici medicine: Era il viver lo-
 21 ro brodo, e minestra di pan raso, e acqua d'orzo. e nel-
 21 le gran febre in questo modo la paysavamo. Nelle chiese
 21 stava sempre così di di, come di notte alcun frate in
 21 orazione, partidarim. dopo il Matutino. Quando un
 21 frate si muoveva d'un convento in un altro, era da tutti
 21 gli altri abbracciato nel partire, e con molte lagrime si
 21 spiccavano da lui, tanta era la carità fra loro. / nelle
 Cronache de' Fr. min. par. 3. lib. 7. c. 28. n. 83. fol. 472!
 Si praticavano austeri nell' Ordine ne' suoi tempi d'oro al-
 tre mortificazioni, ed esercizi che or sembrerebbono strana-
 gony e disordini a coloro che hanno gli occhi nella sola
 carne. I frati laici tutto che destinati alle corporali fatic-
 che, pure 22 fra loro competevano, dicono le Cronache,
 22 qual poteva piu digiunare, digiunando molti di essi
 22 le sette quaresime del S. S. francesco con molta abstenza
 22 come non bever vino, ne mangiar cosa cotta: e non
 22 solo castigavano il corpo loro con digiuni, e faticosi
 22 uffij; ma ancora con ogni cilizj, cinti di ferro, e

crudeli discipline, incitandosi l'un l'altro, e i Frati devoti
 ancora chi poteva più vigilare, ed orare. E si concorre-
 vano in tal modo, che mai ne di giorno ne di notte sta-
 va la Chiesa senza frati che orassero; osservando era lo-
 ro quest'ordine, che la prima ora della notte, nel qual
 tempo la maggior parte della comunità suole vigilare
 e stare in coro, e in chiesa, alcuni di essi se ne giavano
 a riposare, dormendo due, e tre ore: di poi levatisi an-
 davano continuando la loro orazione sino alla mattina
 [Chron. p. 3. l. 6. c. 19. n. 120. fol. 489] Viveva an-
 cora in questi tempi [circa il 1506] in alcune parti
 dell'osservanza quell'abbinenza de' primi Padri Ossev-
 vanti, ch'era di non toccare mai carne per mangiar.
 ne salvoschè per gl'infermi, e così la pensavano i meji
 co' sole erbe, e legumi [Chron. loc. cit. c. 31. n. 125. fol. 536]

E sarà nota il rigore usato da quel Guardiano convento un frate
 come yacona un
 tal fr. Giorgio gran servo di Dio, che ~~frati~~ morì nel 1499,
 cioè, che per aver ricevuto senza licenza un pezzo di
 carne frecca datogli spontaneamente da un devoto fu
 obbligato a legarsela al collo, e così portarla al

Benefattore istesso, e prostrato ai suoi piedi disse sua colpa. Come anche sarà noto l'altro fatto che racconta il medesimo servo di Dio, che mandato da un Divoto a frati un porco, non volle riceverlo da prima il Guardiano senza il parere della famiglia, che unitamente ricusò d'accettarlo, come superflua provvisione; e che ciò non ostante, il Guardiano lo accettò, e fece salarlo: ma che però dato poi due o tre volte la settimana a frati, niun di loro volle mai mangiarne: l'cio, dicono le cronache che tai fatti riferiscono, facevano con buon zelo acciocchè non entrasse per loro cassa con simili provvisioni irregolarità nell'Ordine: Onde il Guardiano disse sua colpa d'aver ricevuto tal limosina / cron. loc. cit. c. 35. n. 103. fol. 480f. e nel numero seguente raccontasi nelle citate cronache quel fatto che fu privato di ufficio un Guardiano perchè aveva ricevuto una provvisione gorbicamente: ed era questa non più che un porco da lui avuto senza cercarlo ma spontaneamente, ed accettato per salarlo, e soccorrere così per qualche tempo a bisogni di sua famiglia.

165

Di somiglianti pratiche ne troverete ben numerose, in leggendo i libri dell'Ordine; e perciò io mi redosso chi va dicendo che noi diamo negli eccessi: piangete poi, e con ragione, che per colpa mia, come devo tener di certo, e per altre circostanze così ordinate da Dio per suoi santi giudizi, diamo e non poco nell'altro estremo di rilassatezza, e tepidezza più tosto che di fervore. Così non fusse come lo è in verità: e così non provocasse la mia ingratitude lo sdegno divino, e del Santo Padre: che vedendoci sì lontani dalla perfezione del nostro stato, e sì poco inferocati nella carriera delle virtù, ci debbano togliere i talenti dati, e come a seni inerti, e pigri scacciarci di casa, e confinarci in ergastoli, e oscure prigioni. Questo sì che piango, e mi dà a pensare, che ha tutto il fondamento su la verità, e prego la V. M. di aiutarmi colle sue orazioni in tal pericolo, e resto.

Epist. 31.

Fatto Guardiano altrove un Religioso da quel partito per sue indisposizioni, si esibisce pronto in servizio di questo Convento.

Scilla 11. Agosto 1765. Al P. N. Guardiano fr. Sey.

Dal riferirmi questo suo Terzionario il buono stato di salute della P. N. e di tutti gli altri di sua famiglia, somami mi sono valleggiato, e ne ringrazio il Signore, pregandolo, che tutti parimenti convenga in appresso per sua maggior gloria ed esaltamento. Io poi, sebene uscito dal ritiro per la infermità che a ciò mi obbliga, sempre però ne vivo affezionato, e per quanto posso esibisco le mie preghiere, e debolissime forze per vantaggio dell'istesso ritiro: Quindi essendomi qui continuo comodo per Messina; potendo, non mi risparmio perche prontamente la serviro. Li quattordici chiova d'un palmo, ed altri minori, che le bisognano a compire l'accomodamento del Tetto non si possono avere così pronti come desidera; onde

Si domandano al P. Guadenzi da Bregia vani
dubij, che riguardano la povertà, e la regolare
osservanza

Terranova 22. Aprile 1765. Al P. Guadenzi da Bregia Fr.
Squallido

Dalla lettura delle celebri meditazioni, e conferenze su la mia
Regola, che ha composto la P. S. M. R. mi sono animato ad es-
porre alcune difficoltà, sperando che avrà la pazienza e l'illu-
minarmi, e d'incoraggiarmi, e d'illuminarmi. E in primo luogo
dicono gli Expositori di non potersi far ricorso a pecunia per le
necessità future possibili; e per quanto mi ricordo accoppiano d'
ordinario questi due termini di future, e di possibili. La prego
dirmi perciò se possa farsi tal ricorso per le necessità future ma
certe. A me pare di no; perchè sarebbe un provvedersi in futu-
rum, tanto più che Nicolo. III. parlando del ricorso lo dice lecito,
ma per le necessità ingruenti: Dall'altra parte pos. par che
possa aver luogo qualche distinzione tra ricorso, e ricorso, come
anche si distingue da lei. M. R. nel suo libro. Poichè o siamo in pa-
esi ove tutto il danaro necessario potrà procurarsi in una volta
quando bisogna, e in tal caso pare illecito il procurarlo avanti:
o siamo in paesi ove sia d'uopo procurarlo poco a poco, finchè
non si sia fatta la necessaria somma; e in tal caso pare lecito tale

tale anticipato maneggio: Similmente si può distinguere tra le li-
 mosine procurate da noi, e tra le spontaneamente offerte o per
 semplice devozione, o per mercede di nostre oneste fatiche; Perché
 in questo secondo caso può che possa accettarsi la carità v. g.
 nel meze d'aprile, con cui procurarsi poi in鄂re, o allora
 locche certamente con ricorso a pecunia dovrà in ottobre pro-
 curarsi. Un tal caso potrebbe accadere per la limosina della
 predica; quale, se dopo essersi dichiarati aver predicato per
 carità; e i rispettivi Benefattori vogliono spenderla in beneficio
 del Convento, e domandano per ciò in che cosa possano spender-
 la, può che possa il Guardiano mostrar loro v. g. la necessità di
 vestire i frati col mandarsi il danaro al Lanificio; tutto che il danaro
 per tal vestizione non s'ha da procurare, ne farsi mandare allora
 dal Guardiano, ma dopo cinque o sei altri mesi. E ciò per esser
 certo il futuro ricorso, e la limosina sponte oblata.

Similmente si cerca per sapere se può il Guardiano procurare
 col ricorso a pecunia, o con limosine sponte oblata: certe droghe, come
 rebarbana, cortice, e simili per le infermità, che d'ordinario acca-
 der sogliono in certi tempi, come nell'autunno a suoi Religiosi. Pa-
 re che tali infermità benché future sono però moralmente certe
 in alcuni luoghi a cagion dell'aria. Ora se per tali necessità si
 stima lecito far le dette provvisioni, torna la difficoltà di sopra
 addotta, che si ricorra a pecunia per le necessità non imminenti

ma future. Se poi al contrario si stima illecito, ne siegue da ciò doverli condannare come illecite le Spezierie che si tengono in alcuni Conventi, in cui si tengon preparati e medicinali, e Droghie &c. e ciò per i bisogni futuri, ma moralmente certi de' frati o d'un Convento, o di più Conventi. Imperciocchè non deve diminarsi di peggior condizione quel Convento, in cui non c'è la Speziaria eretta, quasi che il Guardiansa di esso sia illecita la provvisione di dette Droghie per i suoi Frati quando in altri Conventi, che professano l'istesso istituto si vogliono accordare per lecite le Spezierie, e le infermerie: quali non servono già per tutti i frati della Provincia, ma come s'è detto di sopra, o per un Convento solo o per due, o per altri pochi, e niente più, restando agli altri, che non hanno tal comodo, in obbligo di provvedersi da' Speziali quando lor corre il bisogno, e consumarvi gran quantità di limosine, di cui si farebbe un gran risparmio se s'avessero dette Droghie preziose, perchè s'indurrebbono facilmente i Speziali a manipolarle gratis, e per carità, ancorchè vi dovesse aver mechiare altra cosa di minor prezzo.

Terzo. A me quadra lo che dicono gli Espositori, che dell'Orto non possiamo servirci a modo di possessione, seminandovi in esso, quando anche fusse spazioso, e capace, altro che erbaggi, e tenendovi in esso delle viti, ed alberi a far musta, olio &c. o a caricar le dispenze de' Frutti secchi per l'inverno; perchè sarebbe

questo un vivere in parte almeno di rendite. Qui però mi oc-
 corrono alcune domande: 1. Se in detto Orto possa seminarci
 della biada, o fieno per l'alimento di qualche bestia di soma,
 che sarà necessario tenersi in convento, o pure debba più
 tosto procurarsi con ricorso a pecunia / supponendo che non si
 trova a mendicarsi in propria specie / O pure sia più o meno
 tollerabile seminarci detto fieno in terre altrui, se trovasi Be-
 nefattore che ce l'accordi; e calo accordi o totalmente per ca-
 rità, o con volere, almeno titolo gratiendini, qualche porzione
 de' frutti di nostre fatiche. Secondo. Se il far la provvisione
 di fieno &c. come sopra ad longum tempus per qualunque via
 o di mendicizia, o di ricorso a pecunia &c. sia da stimarsi prov-
 visione a noi illecita, tutto che non si faccia per assicurare im-
 mediatamente il vitto a' Frati in futurum, ma per il giumento
 che ha al necessario servizio de' frati. Terzo. - Se trovandosi
 in convento dell'viti, ed alberi fruttiferi in numero eccedente,
 e non convenendosi il Provinciale che si tagliino, e si riduchino
 a quanto basta per l'uso de' Frati / e suppongo, che l'uso tenuto
 sia di mangiarsi le uva, i fichi &c. freschi / Se dico, in tal ca-
 so, debba il Guardiano ^{o vigi di regni} lasciar più tosto marcire detti frutti, o pos-
 sa conservarli quei che son capaci, per l'inverno. E delle uva
 soveschie spremere il musto, almeno quando il musto sareb-
 be in poca quantità, impiegandosi porzione di esso in far
 del musto cotto. E delle olive, se non ispremerne l'olio, saltarle

per averle poi salate infra annus. Quarto. Se faccie dell'oro
 l'uso anspidetto (che pare un viver così noi di rendite almeno in
 parte) sia talmente illecito, che non possa permettersi ne
 casi estremi, come si dice del ricevimento de' danari; o pure sia
 illecito solo a somiglianza delle provvisioni ad longum tempus
 in cui possono i Superiori arbitrare, e concederle più o meno
 abbondanti secondo le circostanze de' paesi; e così concedere che
 in questo, e quel Convento si faccia la provvisione dall'Orto
 di tali e tali legumi &c. per tutto l'anno; o per parte dell'
 anno, se v. g. in tal luogo non si possa trovar mendicando,
 che una sorte di legumi, e non andrebbe bene obbligare i frati
 a mangiar sempre l'istessa minestra, in tutti i giorni delle me-
 se quaragime, o pure obbligare i Superiori a procurarne delle
 altre specie col ricorso a pecunia &c.

Oltre le questioni anspidette, si dimanda come debba diporarsi il
 Guardiano, che sa esseri de' legati di mese nel suo Convento,
 per cui non si sa esseri fatta protesta alcuna, anzi che è pro-
 babilissimo, e forse certo che non si fece; ma che frattanto il Pro-
 vinciale non consente che si faccia detta protesta. Pare che sia
 scorgato il Guardiano da una parte; ma dall'altra consenten-
 darà a vivere in parte di legati cioè di rendite, opera egli contro
 la sua veglia. Non celebrare poi le mese sarebbe una vir-
 tuale rinunzia, che non può farsi dal solo Guardiano, e sareb-

bo un deprodare dal suffragio il Testatore. Celebrante, e luyca-
re, che gli Eredi si usufrucino le limosine, sarebbe buono spie-
diente per un verso; ma non so se a tal pejo puro vogliono
soggiacersi i Guardiani; ne se a tanto possano obbligarsi.

In quinto luogo si dimanda se tener majali, e galline
unicamente per ingrassarli, e farne ujo, sia cioè una sempli-
ce industria, con cui senza incomodo co' salii rimajugli dell'orto
e cucina, che altrimenti si perderebbono; si fa la provvisione
di saime &c. E sia così tale industria simile alle provvisioni
ad longum tempus, che possano talvolta accordarsi da Superiori,
o pure sia un modo di vivere, che ha più tosto sentore di
rendita (tutto che non si tengano detti animali per far che
successivamente dian frutto, ma sola come si è detto per in-
grassarli) e così avendo sentore di rendita non possa accordar-
si ornai più non si facilmente colla altissima povertà.

— Sesto. Se l'Ospitalità tanto propria a Religiosi ed a noi,
si debba usare con tutti i poveri, e pellegrini che si puo, e
quante si puo, rallogiandoli e dando loro del cibo secondo le
forze nostre: e così riempirsi il chiostro almeno inferiore, di gen-
te la notte, che allettata vi concorre volentieri. O veramen-
te debba praticarsi della moderazione in questo: e qual possa
mai essere tal moderazione; perche se questa fusse di ricever
dette persone in certi casi rari, potrebbe praticarsi; se ne

casi ordinari; ancora, o tutti o niuno di detti poveri dovrebbe riceverli covrendo per tutti l'istessa necessità, e ragione.

Intorno poi alle Costituzione, vogliono esse, che non si dia più d'una sorte di minestra alla mensa, che non si cerchi ne ova ne cajo ne carne: che i stessi fructi non si ripongano a conservarsi per lungo tempo, e che si celebri, e si predicchi per mera carità. Se questi Statuti significano quanto esprimono, in un Convento ove si volessero osservare, se la dovranno per lo più pascere i frati con una sorte di minestra, anzi con una semplice, e sola minestra il giorno, senza aver ne anche il sollievo d'un boccon di cajo, o d'un fructo secco; perchè il formaggio non si fa se non si cerca, come ne pur la carne. E la frutta se non si ricava dall'orto, o non si cercano per riporre a lungo tempo bisogna far conto di non doverne mangiare. Suggestiv poi a Benefattori, che mandino della carne, e cose simili per le prediche, e messe, ancorche fatta prima la protesta d'aver celebrato, e predicato per carità: una tal suggestione è sempre un cercar della carne, e de' cibi proibiti a cercarsi. Ne giova dire, che tutto ciò non sia contro la regola, perchè noi parliamo di Costituzione, quali, à me pare che se vogliono appunto osservarsi da frati, dovranno i frati pascersela in gran penurie almeno in certi luoghi. E se in ciò vado errato la priego del suo lume.

Finalmente supponiamo, che l'Università sottinibiti al Convento

qualche annua pecuniaria limosina da convertirsi in medicina suole, e altro che sarà bisogno ad arbitrio del Guardiano sin qui. la cosa va senza incoppo prendo i frati avvaltersene di tal libera carità. Ma se si sapesse che un tempo si volevano i Frati privare di tal carità: ed essi per non restare privi avessero fatto ricorso a' Tribunali, e ottenuti ordini in lor favore. In tal caso non pare più spontanea, ma sforzata detta annua limosina. E perciò che ha da fare il Guardiano? Ricorrere al Provinciale? Ma se questo dica, che vedino le cose come sono, ne punto se ne parli? Rinunziarla? Ma ciò non può fare da se solo il Guardiano senza il suo Provté. Non avvalersi di detta limosina? Ma questo sarebbe un virtualmente rinunziarla - Penzar bene de' suoi Antecessori, e credere che i ricorsi fatti a' Tribunali fossero tutti fatti in nome dell' Altissima povertà, e così avvalersi di detta limosina in buona fede? Ma se poi si scoprisse il contrario dalle scritture dell' Archivio, o almeno restasse il fatto assai dubbio?

Inoltre accordato per lecito l'uso di tali limosine per qualunque ragione si dimanda se tal farle impiegare in carne, formaggio e simile. sia un cercar carne contro le Costituzione come a me pare, perchè essendo indifferente al Guardiano spetta determinarle. e determinandole egli per la carne già con quale?

atto recita, e procura della carne, - sicche non licea a noi secondo i nostri regolari Statuti.

Ora le già esposte difficoltà priegg la V. M. R. che si degni spianarle; sicche potrà fare con tutta agevolezza suppleti i lumi, di cui in queste materie fu da Dio dotata. E se qualche incomodo le recherà il dover rispondere, la priegg a soffrirlo per amor di Dio, come anche il soffri più volte il fu M. R. P. Gaetano M.^a da Bergamo con illuminarmi in varj dubj che per mio regolamento in più volte a lui proposi. Intanto aspettando suo riscontro, co' profondo ossequio e rispetto, e col bacio delle S. mani passo a dirmi.

Epist. 56.

Le stesse difficoltà si propongono per averre di due Autori il sentimento, al P. Bernardo da Bologna.

Terranova 22. ebre 1765. Al M. R. P. Bernardo da Bologna P. S. S.

Se non è d'incomodo alla V. M. R. vorrei bisogno d'essere illuminato circa alcune difficoltà su la regola, e costituzioni, che da me solo non so decidere. Sono queste le seguenti. 1. dicono gli oppositori che per la necessità future e possibili non si può ricorrere a pecunia, e per quanto mi ricordo accoppiano questi due termini di future, e di possibili. or io domando e se la necessità e futura ma certa? egli pare che non possa ricorrersi volendo Nicolo' III. che la necessità sia inequivocabilmente ed essendo tal ricorso

un provvedersi in futurum. Però dall' altro canto par che tal regola possa patire qualche eccezione; perchè se la limosina non fusse da noi cercata ma offerta spontaneamente da qualche Benefattore: e di tal limosina avesse certam. bisogno il Guardiano dopo cinque o sei mesi, come v. g. avesse bisogno per mandarsi dopo sei mesi al larificio, io non saprei se facendo che si mandi ora anticipatamente sia un prevaricar la regola, perchè una tal paga e ricorso già s' ha da fare, e non si fa altro che prevenire l' atto per la congiuntura che ora si presenta.

- II. De' più il Guardiano provvedersi d'alcune specie come rebarbaro cortice &c. per le infermità future si ma moralmente certe de' suoi frati. e ciò per non essere adretto col spese grandi ricorrendo tohoy quohoy a' speziali: tanto più qualora i Speziali avute da noi le droghe di prezzo, le manipolerebbono poi per carità anche se vi dovessero meschiare qualche altra cosa di minor prezzo. La difficoltà consiste, che provvedendosi il Guardiano con ricorso a pecunia, di dette droghe ricorre per le necessità future. Dall' altra parte condannar tal ricorso, è un condannare tutte le Spezierie che soglion si tenere in alcuni de' molti Conventi per servizio o del Convento solo in cui si tengono. o de' frati anche d'alcuni altri Conventi, perchè tali spezierie procurano anticipatamente con ricorso a pecunia rebarbaro, cortice &c.
- III. Supposto che nell' Orto non possiam fare altro che erbaggi, e tenervi alcuni alberi per mangiarne i frutti, Speziali, si domanda

se sia anche illecito far nell' Orto del fieno per l'alimento di qualche bestia di soma, che è necessario tenersi in convento. e debba convenirsi più tosto il Guardiano di lasciar inculta porzione di detto Orto, e provvedersi di detto fieno, e biada con ricorso a pecunia, ove non trovaji per carità. O veramente seminar detto fieno più tosto in terre altrui se vi consentono i Padroni, e vi consentono o per semplice carità o con volerne porzione della raccolta. 2. Se la provvisione del fieno pagata &c. per qualunque via si faccia vada anche colla regola delle nostre provvisioni, in guisa che non possa farsi ad longum tempus senza la determinazione de' Prelati; o pur non vada cò tal vigore servendo propriamente per il giumento, benchè il giumento stia poi al servizio de' Frati. 3. Se trovandosi in convento delle viti, ed alberi fruttiferi in numero eccedente, e non convenendosi il Provento che si stagliano, e si ridichino a quaresima ^{sub mortuo o sinz} basta per l'uso locale, se dico, debba in tal caso il Guardiano ^{che} lasciar ^{che} più tosto marcire detti frutti, che conservarli, e salarli d'olive, e far delle vna paste, e del musto cotto &c. 4. Se il conservarli ^{che} talmente come sopra ricavandole dall' Orto sia sempre proibito come il viver di vendice, eppure proibito come le provvisioni ad longum tempus in cui possono i Superiori arbitrare, e concedere più o meno abbondanti. 5. In caso che si, se in un convento non si mendica ad oro che una sorte di legumi, e se s'han tenuto i frati a contentarsi di mangiar sempre. 6. Il fieno covarsi tutti i giorni delle quaresime più tosto, che seminarli nell'orto delle altre specie di le.

- quasi per vantare.
- IV. Se in un Convento vi son de' legati di messe ricevuti per l'addietro, e il Proverte non consente che si facci ora almeno la protesta necessaria, come ha da fare il Guardiano, perche egli da se solo non può far val la protesta senza il Proverte. Se non celebra poi le messe, sarà questa una virtuale rinuncia. Se le celebra e lascia che gli eredi si usufruttino le limosine, s'addossa un peso cui non è tenuto. Se accetta le limosine legate, vive di rendere cono la Regola.
- V. Se il tener de' Majali, e galline unicamente per ingrassarli, e farne ujo sia una industria simile alle rendite, o più tosto simile alle provisioni ad longum tempus, in cui come si è detto possono i Superiori arbitrare, e concedere l'ujo.
- VI. Se l'Ospitalità richiede, che noi diamo alloggio e cibo a quanti poveri, e pellegrini vengono, e così viempire la notte il chiostro inferiore di gente, se allettata vi concorre volentieri, o pure si debba usare circospezione. E qual sia questa perche se fusse questa di riceverne alcuni in certi casi vari potrebbe spriaticarsi. Se anche ne' casi ordinarij, o usuali, o rari dovrebbon riceverne, correnda per tutto l'istessa ragione.
- VII. Intorno le substitutioni vogliono esse che non si dia più di una sorte di Alimentaria, che non si cerchi ne ova, ne cajo, ne carne che i frutti non si riprogano per lungo tempo, che non si tengano botti ne barili che si predichi e si celebri per mera carità. Ora

in un Convento in cui si vogliono appunto osservare, mi pare
 se la dovessero pagare d'ordinario i frati con una minestra so-
 la senza avere ne pure un frutto; ne un boccon di cajo perche
 il raso, e la carne non si da se non si cerca, e i frutti o si ti-
 cavan dall'orto per l'inverno, o si hanno a riporre per lungo
 tempo col mendicarli quando si fa la raccolta. Così dove il vino
 si ha da comprare in paesi lontani, bisogna convenirsi in Ga-
 xili, anzi che pericoli sia il numero dei frati, perche essendo i
 barili di picciola capacita non possono contenere che la prov-
 visione per alcuni pochi giorni; o pure secondo le Costituzioni
 saran tenuti i frati a dar prima volta penuria di vino, e
 man dell'acqua. Da quanto poi alle prediche si disse si dovrà
 riflettere la similitudine. E se qualche Benefattore cioè non ostan-
 te volesse darla, non gli si può suggerire che dia della carne
 e formaggio, perche questo è sempre un cercare cibi proibiti.
 Il giorno di ieri che tutto ciò non sia finalmente cono. la regola
 perche noi parliamo dell'operta osservanza delle Costituzioni
 quale a mio giudizio non può praticarsi senza esporsi a gran-
 di durezza. E se in ciò vada errato la prece del suo lume.
 VIII. Finalmente supponiamo che qualche Università continui-
 sti un'annua limosina pecuniaria da convertirsi in pi-
 sanga, suole, e medicina &c. ad arbitrio del Guardiano. Ma
 che un tempo volendo l'Università pagare i frati di di-
 catira, essi avessero fatto ricorso a' Tribunali, ed or-

tenuti Dispacci. In tal caso non pare che sia più spontanea
 detta limosina, e perciò, che ha da fare il Guardiano? Ricorre-
 re al Provinciale? Ma se questi dica, che restino le cose come sono,
 ne punto sero parli? Rinunciarla o far la procede? Ma ciò non
 può fare il Guardiano da se senza il Provinciale. Non avvalersi
 di detta limosina? Ma questo sarebbe un rinuovamente rinunzi-
 arla. Camminar in buona fede; tenendo che i ricorsi fatti, fussero
 stati intra i limiti della Regola? Ma se poi si scoprisse il contrario
 dalle scritture dell'Archivio, o almeno: restasse il fatto assai du-
 bioso?

Ma accordato per lecto l'uso di tal limosina per qualunque
 ragione, si dimanda, se il farla impiegare in carne, formag-
 gio, e simili sia un cercare de cibi proibiti dalle costituzioni
 perche essendo indifferenti, e destinate per pittura suale pre-
 dicare al grad arbitrio del Guardiano, come secondo il bisogno
 che corre nel Convento, spenda al Guardiano determinarle.
 E determinandole egli per la carne, già con quest'atto
 cerca, e procura della carne, loche se è lecito secondo la
 regola, non pare però conforme alle costituzioni.
 Per queste difficoltà prego de' suoi lumi la R. M. N. e
 benchè si deve recarle incommodo il dover rispondere, la pre-
 ego però a soffrirlo a gloria di Dio, per del S. Padre, e bene
 delle anime. Atque fine unicamente talson mosso avir-

commodarla. E nel mentre ne vivo desiderosa de' suoi comandi, co' profondo ossequio, e rispetto, e col bacio delle mani passo a cefermarmi.

Favorisca dire ancora se sta l'istesso già fatto, o un nuovo ricorso a pecunia, far che si spenda non l'istesso danaro in individuo, che s'è depositato, ma un altro dal medesimo sostituto del danaro, potendo ciò accadere in varie circostanze, ribonandosi poi detto sostituto il danaro destinato in individuo per noi. O pure se sia un nuovo ricorso, far che un altro compri la cosa col suo danaro, e arruca poi la congiuntura se gli mandi il danaro depositato già per il provvedimento di quella necessita.

Epist. 57.

Soluzioni delle difficoltà, date dal P. Bernardo
da Bologna

Bologna q. xbre 1765. Al P. Bernardo da Bologna a Fr. Sc.

Inglorato nelle mie applicazioni ricevo il foglio de' Dubj, che per la moltitudine spaventano a darvi inano. E pure son buone cose, che può sciogliere - ognuno colte dottrine delle mie lezioni; soltanto che sappia ragionare, come lo sa certamente V. P. R. Torna via la serviro lo conforme ella lo chiede. Al primo. Le necessita possibili sono quelle, che non hanno di pre.